



CITTÀ DI MONCALIERI
Provincia di Torino

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Città di Moncalieri

Regolamento di Polizia Urbana

Titolo 1° Norme generali – Penalità – Riparto

Art.1 – Disciplinamento del servizio

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

Alla prevenzione ed all'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale concorrono anche gli impiegati della Ripartizione Servizi Tecnici appartenenti ai Gruppi A e B , preposti al servizio della manutenzione stradale, nonché il capo cantoniere.

Art. 2 – Accesso nei locali e perquisizioni domiciliari

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla Legge 18/6/1955, n. 517.

Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria.

All'infuori dei casi di flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati od abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalla Autorità giudiziaria a norma di legge

Art. 3 – Contravvenzioni

La contestazione di ogni contravvenzione, oltre le sanzioni specifiche, importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione dell'opera od al compimento dell'atto che siano stati omessi.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro nel suolo pubblico o pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non preveda subito il contravventore, all'eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese occorse a carico del contravventore stesso.

Art. 4 – Sequestro degli oggetti costituenti la contravvenzione

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servirono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato.

Gli oggetti sequestrati debbono essere trasportati immediatamente all'Ufficio di Polizia Municipale e consegnati al Funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dalla Autorità Giudiziaria.

Art. 5 – Penalità

Le infrazioni alle prescrizioni del presente regolamento per le quali non siano stabilite speciali pene dal Codice Penale o da altre leggi dello Stato,

saranno accertate e punite a norma della vigente legge comunale e provinciale.

I padri, capi di famiglia, tutori, principali e capi di bottega, gli istitutori, ecc, si terranno responsabili del pagamento delle ammende e del rimborso delle spese per contravvenzioni commesse dai propri figli, pupilli, domestici commessi e dipendenti in genere, in conformità di quanto è disposto dalle leggi civili per il risarcimento dei danni.

Art. 6 - Riparto delle ammende

Il prodotto delle penalità pecuniarie sarà devoluto al Comune.

Un terzo del provento delle ammende è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi agli Agenti a norma della vigente legge comunale e provinciale.

Titolo II - Suolo Pubblico

Art. 7 – Norme generali per l'occupazione del suolo pubblico

Qualunque occupazione di aree pubbliche non può effettuarsi senza permesso dell'Autorità comunale. Sotto la denominazione di aree pubbliche devesi intendere tanto il suolo pubblico di proprietà demaniale, quanto quello privato oggetto a servitù di uso pubblico.

Art. 8 – Monumenti ed edifici

E' vietato manomettere il suolo pubblico, guastare o comunque imbrattare i monumenti ed i muri esterni dei fabbricati, coprire, spostare, rompere od

insudiciare le tabelle portanti le denominazioni della strada, i numeri delle case, l'indicazione delle fermate degli autobus od altri consimili avvisi.

Art. 9 – Sosta e modalità per carico e scarico di merci

La sosta per il carico e scarico di merci quando non possa eseguirsi internamente nei cortili, potrà effettuarsi sulla pubblica via, non oltre il tempo strettamente necessario e ciò per non arrecare incomodo al libero transito.

Ad operazione ultimata il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza, potrà essere elevata contravvenzione verso il responsabile.

Art. 10 – Giuochi in luoghi pubblici

Nei Luoghi pubblici ed in quelli privati soggetti a servitù di uso pubblico, è vietato giocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola, o a qualsiasi altro gioco pericoloso od incomodo. Sono parimenti vietati il lancio di oggetti, sassi, palle di neve a fare sdruccioli sul ghiaccio.

E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sulle colonne di sostegno dei fanali pubblici e delle condutture elettriche in genere, come pure di salire sulle inferriate e cancellate dei giardini pubblici o privati nonché di quelle applicate alle finestre degli edifici.

Art. 11 – Spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici

Nessuno spettacolo o trattenimento può essere tenuto all'aperto sul suolo pubblico senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale e ciò oltre a quanto è prescritto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18. 6. 1931 n. 773 e Relativo Regolamento 6.5. 1940 n. 635.

Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giuochi, orchestre, rappresentazioni, commemorazioni, può essere eretto sul suolo pubblico senza licenza dell'Autorità Comunale.

Art. 12 – Esposizioni di merci all'esterno dei negozi

L'esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi e di norma vietata. In casi del tutto eccezionali, e sempre quando non ne sia pregiudicato il transito dei veicoli e dei pedoni, ferme restando le norme contenute nel Regolamento comunale d'igiene, il Sindaco potrà rilasciare speciali autorizzazioni scritte, prescrivendo le norme da osservare.

Art. 13 – Occupazione del suolo pubblico con piante, tavoli , ecc...

Le concessioni di occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante i vasi, ecc, avanti i negozi ed i caffè, sono regolate dall'Autorità Comunale, tenute presenti le norme contenute nel testo unico per la Finanza Locale e nel T.U. della Legge comunale e Provinciale per quanto riguarda il corrispettivo.

Art. 14 – Tende ed infissi

Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore all'altezza non minore di mt. 2,20 dal suolo. Le sporgenze, infissi e vetrine, sono dall'Autorità comunale regolate secondo le esigenze della circolazione, della larghezza delle strade, dei marciapiedi e secondo le norme del Regolamento edilizio.

Art. 15 – Condizioni per l'occupazione del suolo pubblico

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli;
- b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli di transito;
- c) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione continua durante la notte;
- d) ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine della concessione

Art. 16 – Pulizia del suolo pubblico

E' vietato inoltre:

- a) gettare liquidi, risciacquare panni o fare il bucato nei luoghi di pubblico transito o privati comuni a più famiglie;
- b) innaffiare i vasi di piante o fiori in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico (è consigliabile che l'innaffiamento avvenga ritirando i vasi stessi nell'interno del fabbricato);
- c) innaffiare il suolo pubblico con acqua sudicia oppure innaffiare in tempo di gelo;
- d) imbrattare in qualsiasi modo le fontane pubbliche e le loro adiacenze.

Art.17 – Altre concessioni del suolo pubblico

Le altre concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio; ferie, mercati, per l'esercizio di determinate industrie o mestieri, per collocamento di vasi di piante ad uso decorazioni; sono regolate dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, tenute presenti le disposizioni contenute negli artt.103 e 121 del T.U. delle leggi di P.S.

Art. 18 – Abusivo occupazioni del suolo pubblico

Le tardive od abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'Art. 378 delle legge 20.3. 1865 n. 2248 e dell'articolo 55 del T.U. della legge comunale e provinciale 3.3.1934 n. 383

Art. 19 – Custodia di veicoli

Per esercitare la custodia di automobili private, motociclette, biciclette, ecc..., sul suolo pubblico, occorre una speciale autorizzazione del Sindaco che può essere rilasciata solamene a chi sia già in possesso della particolare licenza rilasciata dall'Autorità di P.S.

Nell'autorizzazione municipale saranno indicati i luoghi e lo spazio ove la custodia può essere esercitata e l'orario relativo. Il Comune può stabilire le tariffe a cui debbono attenersi coloro che esercitano la custodia dei veicoli sopra indicati.

Titolo III - Nettezza urbana nell'abitato

Art. 20 – Norme generali

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addetto. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da loro occupato ad innaffiare in conformità alle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità Municipale.

Art. 21 – Sgombro della neve

Verificandosi nevicate, i proprietari delle case hanno l'obbligo dello sgombero della neve dai marciapiedi per tutta la lunghezza della loro proprietà; mancando i marciapiedi lo sgombro si effettuerà per uno spazio di almeno mt. 1.50 di profondità e per tutta la lunghezza del proprio muro frontale. Debbono assicurarsi inoltre della resistenza dei tetti e non possono fare scarico della neve dei tetti, terrazzi, balconi, ecc, sulla via pubblica senza permesso dell'Autorità comunale. I proprietari di stabili debbono provvedere a che siano tolti i ghiaccioli che si fermassero sulle grondaie, sui balconi ed altre sporgenze. I canali e i doccioni delle acque pluviali e di scolo devono essere sempre mantenuti in perfetto stato.

Art. 22 – Accumulo di spazzature

E' vietato di accumulare spazzature sulle strade, sui cortili delle case, sulle scale e sui pianerottoli che devono essere sempre sgombri da qualsiasi immondizia. Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

Art. 23 – Condotto di scarico di acque sudicie

I proprietari delle case, gli affittavoli o chiunque abbia il diritto di abitazione, deve provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dei tubi scaricatori delle latrine, lavandini, orinatoi, ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico. Tutti i rifiuti di scarico debbono essere inalati nella comune condotta di scarico oppure in pozzi neri da costruirsi a cura dei privati con le modalità stabilite dal Regolamento di igiene

Art. 24 – Manutenzione dei fabbricati

Ogni edificio e deve essere tenuto in buono stato di manutenzione in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana dalle grondaie, sui marciapiedi o sul suolo pubblico, o deterioramenti di materiali o di intonaci che possano anche soltanto lordare il suolo pubblico.

Art. 25 – Divieti vari

E' vietato nelle vie e piazze pubbliche:

- a) gettare sulla pubblica via e sui canali acqua o materiali immondi, come pure otturare le bocche dei fognoli;
- b) spolverare panni battere tappeti dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade, tali operazioni potranno farsi dalle finestre e balconi interni solo nelle ore antimeridiane fino alle ore 9 di inverno ed alle ore 8 d'estate;
- c) spaccare legna, lavare botti, carri, autoveicoli, od altro;
- d) soddisfare alle corporali occorrenze all'infuori dei luoghi a ciò destinati

Art. 26 – Spurgo delle latrine e dei pozzi neri

Lo spurgo delle latrine delle case e dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e l'operazione di vuotatura e trasporto deve essere eseguita nelle ore e con le modalità stabilite dal Regolamento comunale d'igiene.

Art. 27 – Animali vaganti

Nei centri urbani non e permesso di tenere o lasciare vagare animali bovini, ovini , suini. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedirne la circolazione per le pubbliche vie.

Art. 28 - Scarico materiali di rifiuto

I materiali provenienti da scavi e demolizioni non possono rimanere giacenti nei luoghi ove si compiono dette opere, ma debbono essere trasportati immediatamente alle discariche indicate dalla Autorità comunale. Il trasporto deve avvenire con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

Art. 29- Raccolta e trasporto immondizie

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature, della tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi le disposizioni del Decreto Ministeriale 20 . 5. 1928 per la lotta contro le mosche, nonché l'art. 236 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265.

Art. 30 - Edifici pubblici e privati

E' vietato di lordare o di depurtare in qualsiasi modo i monumenti, le lapidi, gli edifici pubblici e privati e loro attinenze ed i manufatti di qualsiasi specie.

Art. - 30 bis

Il trasporto di qualsiasi materia, sia esso fatto con carri od altri mezzi, deve essere eseguito in modo da evitare lungo il percorso ogni caduta ed ogni spandimento sul suolo pubblico e qualunque molestia ai cittadini.

Il trasporto di cose polverose deve eseguirsi in modo da impedire la diffusione della polvere e nelle ore stabilite dall'Autorità comunale; quello

di sabbia, ghiaia od altro materiale, deve eseguirsi in modo da evitare sgocciolamento sul suolo pubblico.

Titolo IV - Della sicurezza e del decoro pubblico

Art. 31 - Accesso dei fabbricati

Quando in uno stabile esistono cortili interni aventi più di un accesso, all'accendersi dei fanali dell'illuminazione pubblica deve provvedersi a che non rimanga aperto che un solo accesso e che questo sia illuminato. Alle ore 23 anche tale accesso dovrà essere chiuso.

Art. 32 – Oggetti sui davanzali

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli e qualsiasi altro oggetto, collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi, dei terrazzi, devono essere convenientemente e solidamente assicurati in modo da eliminare, anche durante perturbazioni atmosferiche, qualunque pericolo di caduta.

Art. 33 – Esposizione del bucato

E' vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade. E' pure vietato di stendere il bucato lungo le vie, sui passaggi nei giardini pubblici.

Art. 34 – Circolazione sui marciapiedi

E' vietato di passare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservati ai pedoni con oggetti voluminosi ed ingombranti e di soffermarsi a scopo di vendita ambulante.

Art. 35 – Divieto ai ciclisti di abbandonare il manubrio e di trasportare altre persone

In nessun caso nell'abitato i ciclisti possono abbandonare con ambe le mani il manubrio.

E' fatto assoluto divieto di trasportare sui velocipedi altra persona.

Il trasporto di pacchi od oggetti voluminosi è consentito purchè il velocipede sia munito di idoneo portapacchi e l'oggetto da trasportare, per il peso e la forma, non comprometta in alcun modo la stabilità del veicolo e la possibilità di facile manovra.

Art. 36 – Accompagnamento di mandrie e greggi

Le mandrie e i greggi di pecore devono essere accompagnate attraverso l'abitato da personale sufficientemente capace. Passando nel centro urbano devono seguire le vie periferiche evitando possibilmente quelle centrali.

Art. 37 – Cani

Nelle vie e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani debbono essere muniti di collare con piastrina numerata e di museruola rispondente ai requisiti determinati nel Regolamento comunale di igiene.

Nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio.

Per i cani senza museruola ed i cani randagi, saranno adottate le misure prescritte dagli artt. 84 e 85 del Regolamento di Polizia veterinaria 8. 2. 1954 n. 320.

E' vietato in modo speciale di lasciar vagare per le strade cagne in istato di calore. E' impedito infine di ostacolare comunque l'opera dell'accalappiatore dei cani e di favorire la fuga di quelli che stessero per essere accalappiati.

E' fatto obbligo a chi di ragione di evitare che i cani di loro pertinenza soddisfino ai bisogni corporali sotto i portici e sui marciapiedi.

E' vietato tenere o condurre cani al guinzaglio od altri animali stando in bicicletta o su qualsiasi altro veicolo.

Art. 38 – Transito con oggetti pericolosi

I ferri contundenti o acuminati, gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa od anche soltanto incomodo al pubblico transito.

I falciatori ed i mietitori, nel percorrere le vie dell'abitato devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive

Art. 39 – Accensione dei fuochi

Sia nell'interno come all'esterno delle abitazioni, non e' permesso di accendere i fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

E' vietato di fare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc., appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale.

Art.40 – Camini

Le gole dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e del calore, devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine ogni sei mesi, potendo provvedervi d'ufficio degli inadempienti. In corrispondenza delle eventuali angolosità o tortuosità i camini debbono avere portelli di ferro che rendano facile la spazzatura.

La spazzatura dei camini che avessero la canna interna di un diametro inferiore ai 45 centimetri, non è permessa se non con mezzi meccanici.

Art. 41 – Bagni nei laghi, fiumi e torrenti

Coloro che volessero fare bagni nei laghi, nei fiumi e nei torrenti, dovranno vestire un apposito costume e tuffarsi solo nei luoghi che anno per anno saranno indicati dall'Autorità comunale.

Art. 42 – Lavature del bucato e fontane pubbliche

Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano le vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, né introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo. L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall'Autorità comunale.

Art. 43 – Accattonaggio – Questue.

E' vietato di mendicare o far mendicare in luogo pubblico o privato soggetto a servitù pubblica. È pure vietato rendersi promotore di collette senza la prescritta licenza rilasciata dall'autorità di P.S. al riguardo vanno osservate le norme di cui agli artt. 154 – 155 e 156 del T.U. Leggi P.S. 18. 6. 1931 n. 773.

Art. 44 – Esposizioni immorali, ripugnanti o indecorose

E' vietato di sdraiarsi comunque alla pubblica vista, mostrare nudità, piaghe o deformità ributtanti.

Nei luoghi esposti alla pubblica vista è altresì vietato fare depositi di immondizie, rifiuti, rottami, ecc. ed ogni altra esposizione non compatibile con il pubblico decoro.

Art. 45 –Fanciulli deficienti

In luoghi pubblici i fanciulli ed i deficienti devono sempre essere accompagnati e custoditi, né possono essere portati in giardino non decentemente vestiti.

Art. 46 – Insegne e pubblicità

Le insegne ed i cartelli reclamistici dei negozi e degli esercizi pubblici non possono essere esposti senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le leggende devono essere redatte in corretta dizione e conservate pulite e decenti. Spetta all'Autorità comunale ordinare le necessarie riparazioni e sostituzioni.

E' vietato distribuire al pubblico manifestini di pubblicità senza prima avere ottenuto la necessaria autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Per quanto non e' previsto nel presente articolo si fa riferimento agli artt. 663 e 664 del C.P., nonché all'art. 5 della legge 11/6/1922 n. 778 per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse artistico.

Art. 47 – Viali e giardini pubblici

Nei Pubblici viali e giardini è vietato cogliere fiori, strappare fronde e virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare o danneggiare gli spazi erbosi, arrampicarsi sugli alberi o danneggiarli in altri modi, lasciarvi entrare cani o altri animali, introdurre veicoli.

E' pure vietato bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo.

Art. 48 – Canti bestemmie

Sono vietati in pubblico i canti che recano offesa alla moralità, al buon costume, alle istituzioni ed alle personalità legalmente riconosciute. La bestemmia e il turpiloquio, le offese al culto cattolico ed a quelli tollerati, sono puniti a norma degli artt. 724, 726 del C.P. e delle disposizioni contenute nel libro III del C.P.

Art. 49 – Operazioni vietate nei luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici è pure vietato:

- 1) pascere e far pascolare animali, domarli, addestrarli, strigliarli, tosarli e ferrarli;
- 2) pigiare uva;
- 3) gettare o abbandonare materie in stato di combustione.

Art. 50 – Nettezza delle case

I proprietari di case devono curare che le parti delle case di uso comune a più inquilini (cortili, scale, pianerottoli, ecc.) siano regolarmente spazzate e pulite e sempre in buono stato di conservazione.

Qualunque pericolo dovrà essere eliminato prontamente nell'interesse della pubblica incolumità; in caso di inosservanza si procederà a norma di legge.

Art. 51 – Nettezza degli alberghi, caffè, bar osterie e simili

Ferme restando le disposizioni in materia del Regolamento di igiene, gli esercizi soggetti a licenza dell'Autorità di P.S. devono rispondere ai seguenti requisiti (vedi T.U. legge sanitaria):

- 1) essere stabiliti in locali ben areati, ben illuminati, ben puliti e non sotterranei;
- 2) avere i pavimenti in ottimo stato. Nelle osterie e bettole i pavimenti devono essere di materiale impermeabile e di facile lavatura, le pareti dei locali d'ingresso e di quelli maggiormente frequentati rivestite di uno zoccolo alto almeno mt. 1,70 in piastrelle di maiolica o in vernice a smalto o in legno di larice verniciato; i soffitti andranno intonacati a calce, però potranno essere tollerati i travetti a vista verniciati decorosamente.
- 3) avere nell'interno dei locali dell'esercizio un acquaio con regolare scaricatore per le acque di lavatura ed un getto di acqua potabile.
- 4) avere le cucine col pavimento e le pareti sino all'altezza di due metri dal suolo, di materiale impermeabile e di facile lavatura ed apposito lavandino con regolare scaricatore;
- 5) mantenere ben puliti e decorosi i locali, i mobili, gli utensili, da cucina, le stoviglie, le posate, la biancheria per uso pubblico e stagnanti internamente i recipienti di rame;
- 6) mantenere ben pulita la biancheria ed ogni effetto letteruccio delle camere di alloggio;
- 7) alle finestre delle cucine dovranno essere apposte adatte reticelle per impedire l'accesso delle mosche;
- 8) non somministrare cibi ai cani ed altri animali domestici nelle stesse stoviglie in uso per le persone.

Art. 52 – Esposizione a scopo commerciale di generi alimentari, frutta, ecc...

I generi alimentari, la frutta, i cocomeri, la verdura, ecc. che si espongono o si vendono nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono essere riparati con apposito gabbie di vetro e con altri mezzi idonei.

Titolo V° - Pubblica quiete

Art. 53 – Canti , schiamazzi, e rumori molesti

E' vietato dopo le ore 23 cantare e fare schiamazzi nelle pubbliche vie. E' pure vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato ed uso eccessivo di pianoforti, apparecchi radiofonici e simili dalle ore 22 alle ore 8 del mattino.

L'uso di altoparlanti a scopo di pubblicità commerciale è di norma vietato; l'Autorità comunale potrà accordare autorizzazioni speciali in casi eccezionali, dettando le norme da osservare.

E' fatto espresso divieto di sostare suonando nelle vicinanze di scuole, chiese, ospedali, case di salute, edifici pubblici in genere ed in ogni caso in qualsiasi località abitata per un periodo di tempo superiore ai cinque minuti ed a distanza minore di mt. 20 dal punto precedente.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si richiama all'applicazione dell'art. 659 del C.P.

Art. 54 – Mestieri rumorosi ed incomodi

Sono considerati mestieri rumorosi ed incomodi quelli di calderaio, di lattoniere, di fabbro, arrotino, industrie molatorie, e gli altri mestieri di cui l'uso dei motori o di altri congegni possono recare molestia al vicinato. A sensi dell'art. 66 del T.U. delle Leggi di P.S. esercitare fra le ore 20 e le 7 dal 1° ottobre al 30 aprile e fra le ore 21 e le ore 6 dal 1° maggio al 30

settembre, arti, industrie e mestieri che siano comunque causa rumori o di disturbo.

L'autorità comunale può ordinare maggiori limitazioni se i rumori o il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

La stessa disposizione vale per la battitura dei metalli, lavorazione di pietre, il trasporto, rotolamento, strascico di oggetti che possano recare molestia o pericolo. Per quanto non è previsto nel presente articolo si richiama alla applicazione dell'art. 659 del C.P.

Art. 55 – Limitazioni particolari all'esercizio dei mestieri rumorosi

Su reclamo degli interessati o d'ufficio, il Sindaco, accertata la natura dei rumori, emanerà apposita ordinanza perché gli esercenti industrie, o mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare l'orario degli esercizi.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattarsi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi.

L'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha altresì facoltà di disciplinare l'uso di strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade i quali per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbo al riposo o al lavoro di cittadini.

Art. 56 – Combustibili, fumo, polvere, esalazioni

E' vietato l'uso di combustibili che possano mandare esalazioni insalubri o moleste. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polveri ed odori molesti.

Art. 57 – Maltrattamento di animali

E' vietato maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli e lanciare loro grida smodate e scomposte.

Ai conducenti e ai fiaccherai è fatto espresso divieto di schioccare la frusta in modo pericoloso e rumoroso.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla vigente legge 11.4.1938 n. 612 sulla protezione degli animali.

Art. 58 – Animali pericolosi o incomodi

Gli animali di qualsiasi specie che, liberi, potrebbero pregiudicare la sicurezza o la tranquillità dei cittadini o del transito, devono essere condotti per le strade assicurati in maniera tale che sia loro impossibile nuocere altrui.

E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini cortili o giardini, di cani o di altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati con guaiti, od altrimenti, specialmente durante la notte, la pubblica quiete.

Se il detentore degli animali, malgrado la contravvenzione accertatagli, non prevede ad allontanarli ed a porli in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata, il Sindaco può disporre perché gli animali stessi vengano sequestrati ed eventualmente soppressi.

Art. 59 – Macellai, salumieri e beccai

I macellai, i salumieri, i beccai, non possono circolare in pubblico con vestiti intrinsi di sangue e dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti nella tela.

Art. 60 – Esposizione di bestiame

Non potranno esporsi nei luoghi all'uso destinati dall'Autorità comunale, animali che non siano ben puliti, i quali dovranno essere condotti, preferibilmente, attraverso le vie meno frequentate. L'uso del pungolo è vietato.

Art. 61 – Norme per il trasporto degli animali del mercato, sul modo di pesarli e sulla uccisione fuori la vista del pubblico

E' vietato trasportare vitelli, agnelli, pennuti ed ogni sorta di bestiame caricato sopra barrocci, con le gambe strettamente legate e con la testa penzoloni. Detti animali dovranno essere caricati in guisa da rimanere adagiati interamente. Nei mercati dovranno essere convenientemente assicurati non dovranno essere abbandonati sul nudo terreno ed è vietato pesarli sospendendoli con le gambe legate all'uncino della stadera.

E' altresì vietato sul mercato pubblico di uccidere, scuoiare, spennare o sventrare gli animali da cortile in vendita. Tali operazioni devono sempre essere fatte fuori della vista del pubblico.

Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, che presentino lesioni traumatiche o gravi zoppie, dovrà effettuarsi con mezzi idonei.

Titolo VI° - Incendi ed infiammabili

Art. 62 – Prevenzioni incendi

Nessuno potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione di incendio si introducano nella sua casa e sui tetti qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione. Tutte le persone idonee debbono, se richieste, concorrere alla opera di

spegnimento d'incendi e l'Autorità può requisire gli animali o gli oggetti privati per l'opera stessa . Chiunque rifiuti il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dello art. 652 C.P.

Art. 63 – Esplosivi ed infiammabili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18.6.1931 n. 773 e del relativo regolamento 6 maggio 1940 n.635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31/7/1934 e 12/5/1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28/6/1955, n° 620.

Si richiama inoltre, l'osservanza del disposto della Legge 27/12/1941, n°1570, concernente: "norme per l'organizzazione dei servizi antincendi" e dei DD.PP.RR. 27/4/1955, n. 547 e 26/5/1959, n. 689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 64 – Materiale cinematografico

Chiunque a qualsiasi titolo detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi, deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate ed emanande dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28 lett. a) della Legge 27.12.1941 n. 1570

Art. 65 – Aziende industriali o commerciali

Chiunque intenda attivare un esercizio o un deposito di merci insalubri o pericolose o moleste anche solo per esalazioni, oppure uno o più motori, caldaia a vapore, recipienti di vapore, gassogeni, forni o macchine in

genere, deve richiedere almeno 15 giorni prima il nulla osta all'Autorità comunale indipendentemente alle limitazioni o concessioni all'Autorità provinciale di P.S., della Prefettura e del Ministero a seconda delle rispettive competenze. Non è necessario il nulla osta per i motori di forza inferiore a ½ Hp.

Sono inoltre applicabili nel territorio comunale tutte le prescrizioni e norme contenute nel decreto prefettizio n.12395 in data 17 marzo 1949 riguardante la prevenzione incendi e che si intende integralmente qui riportato assieme ai suoi allegati.

Art. 66 – Rinnovazione – Revoca del nulla-osta.

La rinnovazione del nulla osta deve essere chiesta quando risulti modificato lo stato fatto; può essere disposta la revoca quando non siano state osservate le prescrizioni dettate dall'Autorità. Ogni mutamento di proprietario deve essere notificato all'Autorità comunale.

Titolo VII° - Commercio fisso ed ambulante – Mestieri ambulanti

Art. 67 – Attività artigiane, industriali, commerciali, professionali, ecc...

Chiunque intenda esercitare nel Comune un'attività artigiana, industriale, commerciale, professionale, ecc. deve fare dichiarazioni almeno quindici giorni prima all'ufficio comunale. Dalla dichiarazione, da compilarsi su appositi moduli che dovranno essere firmati dal titolare dell'azienda, verrà rilasciata ricevuta. Con le stesse modalità si dovrà denunciare ogni variazione riguardante la azienda. La denuncia di cui al presente articolo, non esime dal possesso della licenza, autorizzazioni, ecc. a cui sia subordinato l'esercizio dell'attività denunciata.

Art. 68 – Commercio fisso ed ambulante

Per l'esercizio del commercio fisso tutti i commercianti devono munirsi dell'apposita licenza a norma del R.D.L. 16. 12 1926 n. 2174, convertito nella legge 18.12. 1927 n. 2501. I Commercianti dovranno presentare la licenza per il visto all'ufficio comunale entro il 31 gennaio di ogni anno ed ogni volta che venga ordinato dal Sindaco. La licenza dovrà essere esposta nei locali di vendita in modo visibile.

Per gli esercenti il commercio ambulante si dovranno osservare le prescrizioni stabilite nella legge 5.2.1934 n. 327 e del relativo Regolamento 29. 12. 1939 n. 2255. Tutti coloro che intendano esercitare qualsiasi commercio devono presentare domanda in carta legale alla Commissione istituita sia per il commercio fisso, sia per il commercio ambulante, corredata dai documenti di rito, pur essi in carta legale.

I Commercianti non possono rifiutarsi di vedere la merce che hanno in negozio a chi è disposto a pagarne il prezzo corrispondente.

Art. 69 – Spacci di carne fresca

Gli esercenti spacci di carne fresca dovranno osservare le prescrizioni del D.R. 20. 12. 1928 n. 3298 approvante il Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni e del R.D.L. 26/9/1930 n. 1458 recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate, nonché quella del Regolamento comunale d'igiene.

Art. 70 - Panificazione

Gli esercenti l'industria del pane devono munirsi della particolare licenza a norma della legge 7.11.1949 n. 857.

Art. 71 – Latte

La vendita del latte destinato al consumo diretto è sottoposta alle norme del Regolamento approvato con R.D. 9.5.1929 n. 994 e del Regolamento Comunale di igiene.

Art. 72 – Olii commestibili

Per la produzione e commercio degli olii commestibili si osservano le norme del R.D. 15/10/1925 n. 2033 e del R.D.L. 30.12. 1929 n. 2316

Art. 73 – Lotta contro le mosche

Tutti i commercianti devono uniformarsi anche alle disposizioni della legge 20.3.1928 n. 859 e del D.M. 20.5.1928 per la lotta contro le mosche.

Art. 74 – Carta per avvolgere i commestibili

La carta per avvolgere i commestibili deve essere perfettamente nitida e spoglia di qualsiasi sostanza minerale. Il compratore avrà diritto di far pesare la merce senza la carta.

Art. 75 – Pesi e Misure

Gli strumenti che servono a pesare, a misurare le merci, devono essere mantenuti puliti e collocati in luoghi ben visibili ed illuminati. E' vietato porre sui piatti delle bilancie o di altri simili strumenti fogli di carta od altri oggetti che non servano ad involgere la merce pesata.

Art. 76 – Cartellini indicatori dei prezzi

I Commercianti sui singoli esposti alla vendita dovranno apporre i cartellini indicati i prezzi delle merci. Tali cartellini dovranno essere scritti in caratteri uniformi e leggibili.

Ai contravventori della presente disposizione sono applicabili le penalità contemplate dall'art. 22 D.R.L. 22.4. 1943 n. 245.

Art. 77 – Surrogati

I generi alimentari preparati con surrogati devono con la denominazione riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

Art. 78 – Vigilanza sugli spacci di vendita e sulle industrie

Spetta agli agenti municipali di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se di genere alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

L'autorità comunale potrà in ogni tempo far visitare i locali di ogni esercizio o industria, per verificare se essi soddisfino alle condizioni prescritte dalle disposizioni vigenti.

Art. 79 – Merci emananti esalazioni disgustose

I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazioni frequenti di essa, ecc...)

Art. 80 – Acquisto di merci in luogo non di mercato

Tutti i generi destinati al mercato non possono vendersi né comperarsi altrove che nelle località all'uopo destinate e con le modalità stabilite per ogni mercato.

E' pure vietata l'incetta del pollame, delle uova, dei formaggi, della frutta, degli ortaggi e dei bozzoli, lungo le vie del paese per un raggio di Km. 2 dal centro abitato.

Art. 81 – Disciplina dei mercati

Il collocamento dei banchi sulle aree destinate a pubblici mercati, deve avvenire secondo le disposizioni emanate dal Comune.

I vigili urbani possono dare verbalmente quelle disposizioni speciali che si riferiscono alla pulizia ed all'ordine dei mercati.

Le tende che riparano i banchi debbono essere decenti, sollevate dal suolo almeno due metri, ed ancorate in modo da non costituire per il transito dei pedoni e dei veicoli.

E' vietato manomettere il suolo pubblico per ancorarvi tende, banchi, o altro.

Art. 82 – Introduzione di merci sul mercato – mercuriali

Tutti coloro che portano merci, derrate e generi sul mercato, dovranno uniformarsi agli ordini che verranno loro impartiti a mezzo degli agenti municipali, e venditori e compratori non potranno rifiutarsi di dare agli agenti le notizie che venissero loro richieste sul prezzo, sulla qualità e quantità dei generi e delle derrate vendute o comprate.

Art. 83 – Orario dei negozi

L'esercizio del commercio fisso ed ambulante è soggetto all'orario stabilito dalle Autorità competenti, salva la disciplina degli esercizi pubblici regolata dall'art. 96 del T.U. 18.6.1931 n. 773.

Art. 84 – Mestieri ambulanti

Le guide, gli interpreti, i facchini, i carrettieri, i barrocciai, ecc, non possono intraprendere l'esercizio del loro mestiere, senza aver prima ottenuto la regolare autorizzazione di polizia.

Art. 85 – Approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento, debitamente approvato, diverrà esecutivo ed obbligatorio quindici giorni dopo la sua pubblicazione, al quale termine cesserà in conseguenza di aver vigore qualsiasi disposizione contraria, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente Regolamento sarà continuamente visibile negli uffici comunali nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

- Deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 49 in data 10 marzo 1956.
- Approvato dalla G.P.A. Div. 2 – n. 19111/2847 in adunanza 10/4/1956
- Osservazioni e suggerimenti di modifiche da parte del Ministero dell'Interno (comunicazione della Prefettura Div. 2 – n. 82004 in data 19/12/1956).

Regolamento di polizia urbana.

Indice

Titolo I° - Norme generali – Penalità – riparto

- Art. 1 - Disciplinamento del servizio
- Art. 2 – Accesso nei locali e perquisizione domiciliare
- Art. 3 – Contravvenzioni
- Art. 4 – Sequestro degli oggetti costituenti la contravvenzione
- Art. 5 – Penalità
- Art. 6 – Riparto delle ammende

Titolo II – Suolo pubblico

- Art. 7 – Norme generali per l'occupazione del suolo pubblico
- Art. 8 – Monumenti ed edifici
- Art. 9 – Sosta e modalità per carico e scarico merci
- Art.10 – Giuochi in luoghi pubblici
- Art.11 – Spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici
- Art.12 – Esposizioni di merci all'esterno dei negozi.
- Art.13 – Occupazione del suolo pubblico con piante, tavoli, ecc.
- Art.14 – Tende ed infissi.
- Art.15 – Condizione per l'occupazione del suolo pubblico
- Art.16 – Pulizia del suolo pubblico
- Art.17 – Altre concessioni del suolo pubblico
- Art.18 – Abusive occupazioni del suolo pubblico
- Art.19 – Custodia dei veicoli

Titolo III° - Nettezza urbana nell'abitato

- Art.20 – Norme generali
- Art.21 – Sgombero della neve
- Art.22 – Accumulo di spazzature
- Art.23 – Condotto di scarico di acque sudicie
- Art.24 – Manutenzione dei fabbricati
- Art.25 – Divieti vari
- Art.26 – Spurgo delle latrine e dei pozzi neri
- Art.27 – Animali vaganti
- Art.28 – Scarico materiali di rifiuto
- Art.29 – Raccolta e trasporto immondizie
- Art.30 – Edifici pubblici e privati

Titolo IV – Della sicurezza e del decoro pubblico

- Art.31 – Accesso ai fabbricati
- Art.32 – Oggetti sui davanzali
- Art.33 – Esposizione del bucato
- Art.34 – Circolazione sui marciapiedi
- Art.35 – Divieto ai ciclisti di abbandonare il manubrio e di trasportare
altre persone
- Art.36 – Accompagnamento di mandrie e greggi
- Art.37 – Cani
- Art.38 – Transito con oggetti pericolosi
- Art.39 – Accensione di fuochi
- Art.40 - Camini
- Art.41 – Bagni laghi, fiumi e torrenti
- Art.42 – Lavature del bucato e fontane pubbliche
- Art.43 – Accattonaggio – questue
- Art.44 – Esposizioni immorali, repugnanti e indecorose
- Art.45 – Fanciulli e deficienti
- Art.46 – Insegne e pubblicità
- Art.47 – Viali e giardini pubblici
- Art.48 – Canti – bestemmie

- Art.49 – Operazioni vietate nei luoghi pubblici
- Art.50 – Nettezza delle case
- Art.51 – Nettezza degli alberghi, caffè, bar, osterie e simili
- Art.52 – Esposizioni a scopo commerciale di generi alimentari, frutta, ecc..

Titolo V° - Pubblica quiete

- Art.53 – Canti , schiamazzi e rumori molesti.
- Art.54 – Mestieri rumorosi ed incomodi
- Art.55 – Limitazioni particolari all'esercizio di mestieri rumorosi
- Art.56 – Combustibili, fumo, polvere , esalazioni
- Art.57 – Maltrattamento di animali
- Art.58 – Animali pericolosi ed incomodi
- Art.59 – Macellai, salumieri e beccai
- Art.60 – Esposizione bestiame
- Art.61 – Norme per il trasporto degli animali al mercato, sul modo di pesarli e sulla uccisione fuori la vista del pubblico

Titolo VI° - Incendi ed infiammabili

- Art.62 – Prevenzione incendi
- Art.63 – Esplosivi ed infiammabili
- Art.64 – Materiale cinematografico
- Art.65 – Aziende industriali e commerciali
- Art.66 – Rinnovazione – revoca del nulla osta

Titolo VII° - Commercio fisso ed ambulante – Mestieri ambulanti

- Art.67 – Attività artigiane, industriali, commerciali, professionali, ecc..
- Art.68 – Commercio fisso ed ambulante
- Art.69 – Spacci di carne fresca
- Art.70 – Panificazione
- Art.71 – Latte

- Art.72 – Olii commestibili
- Art.73 – Lotta contro le mosche
- Art.74 – Carta per avvolgere i commestibili
- Art.75 – Pesi e misure
- Art.76 – Cartellini indicatori dei prezzi
- Art.77 – Surrogati
- Art.78 – Vigilanza sugli spacci di vendita e sulle industrie
- Art.79 – Merci emananti esalazioni disgustose
- Art.80 - Acquisto di merci in luoghi non di mercato
- Art.81 – Disciplina di mercati
- Art.82 – Introduzione di merci sul mercato – mercuriali
- Art.83 – Orario di negozi
- Art.84 – Mestieri ambulanti
- Art.85 – Approvazione del Regolamento

Modificazioni

- Delib. Del C.C. n. 107 in data 16/6/1961.
- Approvato dalla G.P.A. Div. 2 – n. 48078 in adunanza 13/7/1961.
- Presa d'atto del Ministero dell'Interno (Comunicazione della Prefettura di Torino Div. 2 – n. 66684 in data 21/9/1961.
- Delib. Del C.C. n. 186 in data 21/6/1963.
- Approvato dalla G.P.A. – Div. 2 – n. 52255/6433 in adunanza 11/07/1963.
- Proposta di varianti a parte del Ministero per l'interno (Comunicazione della Prefettura di Torino – Div. 2 – n. 52255 in data 18.2.1963.
- Delib. Del C.C. n. 29 in data 20.3.1964.
- Approvata dalla G.P.A. – Div. 2 – 24821/3854.
- Presa d'atto del Ministero per l'Interno (Comunicazione della Prefettura di Torino Div. 2 – n. 29821 in data 26.6.1964).